



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**CIRCOLO DIDATTICO STATALE
"Eduardo De Filippo"**



Circolare interna n. 14 – a.s. 2026/2027

Santa Maria la Carità, 23/09/2026

Al personale docente della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria
Alla D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza
Al personale ATA per gli adempimenti di competenza
Al Consiglio di Circolo
Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni del Circolo
Al sito web – Agli atti – Al R.E.

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 2048 C.C. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO l'art. 2047 C.C. secondo cui il danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, è risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
VISTO il CCNL 2019/2021 (art. 44 co. 7) che recita: il docente è tenuto a prendere servizio 5 minuti prima degli alunni per assicurare la vigilanza sugli stessi;
VISTO il CCNL 2019/2021;
TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;
VISTO il Regolamento di Circolo approvato in data 27 maggio 2021;
SENTITA la DSGA Sig.ra Marina Giordano;
SENTITO il RSPP Ing. Gaetano De Rosa;
SENTITA la RLS Ins. Vincenzina Scarfato;
SENTITO il DPO Dott. Vincenzo De Prisco

EMANA la seguente

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA

PREMESSA

Si forniscono alle SS.LL. in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante l'intervallo/ricreazione/refezione;
4. durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
5. "bisognosi di soccorso";
6. durante il tragitto scuola – altra sede e viceversa;
7. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;

Via Scafati, 4 - 80050 - SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)

Tel.: 081/8741506; Tel. 081/4248659; e-mail NAEE21900T@istruzione.it; PEC: naee21900t@pec.istruzione.it;

sito web <http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it>

Cod. Mecc.: NAEE21900T - C.F.: 90016250632

8. malore o infortunio degli alunni, prestazione di primo soccorso;
9. autorizzazioni e liberatorie.

Articolo 1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. Durante le ore di lezione la vigilanza è garantita dai docenti in servizio, secondo l'orario settimanale delle lezioni. Gli alunni possono entrare nell'edificio scolastico a partire dall'orario di inizio delle lezioni previsto per il Plesso di appartenenza, sia della scuola dell'infanzia sia della scuola primaria e rimanervi secondo l'orario. A tal proposito, il Contratto Nazionale Scuola testo coordinato 2006/2009 – 2016/2018 – 2019/2021 – 2022/2024 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La vigilanza in classe, responsabilità condivisa, è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione ai precedenti noti, frequenti e/o simili. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.C. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*. Dispone l'art. 2048 C.C. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di primo soccorso ad alunno infortunato), gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere affidati al collaboratore scolastico o a un collega e la Direzione deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 19-21). I collaboratori sono anche tenuti alla vigilanza in prossimità dei servizi igienici, nei corridoi dei vari piani secondo le disposizioni impartite per piani di competenza. Non è consentito da parte dei familiari chiedere ai collaboratori di distribuire merende o acqua durante l'orario di lezione. I genitori/tutori/affidatari degli alunni sono tenuti a fornire loro quanto necessario prima dell'ingresso a scuola. Non è consentito, durante l'orario di lezione, parlare con i genitori di problematiche legate al profitto e/o al comportamento degli alunni, né tantomeno è consentito farlo negli spazi aperti, al fine della tutela della riservatezza. Tali problematiche andranno affrontate in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni e della programmazione e in luoghi riservati. Si dispone, pertanto, che le possibilità di ricevimento per i genitori sono o il tempo che intercorre tra la programmazione e la chiusura degli edifici scolastici, oppure al termine delle lezioni ed entro gli orari in cui è garantita la custodia dei luoghi da parte dei collaboratori scolastici. Il ricevimento deve essere precedentemente richiesto, dal team docenti o dalla famiglia, alla DS e alla DSGA. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Direzione. Nel caso di smistamento (solo in caso di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni “ospiti” sul registro elettronico e sul foglio di classe cartaceo e li coinvolgerà nelle attività.

Articolo 2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

È vietato a tutti introdurre nelle aree antistanti e retrostanti gli edifici scolastici mezzi di locomozione di qualsiasi tipo quando gli edifici siano frequentati dagli alunni.

Al fine di regolamentare l'entrata degli alunni negli edifici scolastici si dispone che presso gli ingressi degli edifici ed in ogni piano dei plessi scolastici sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni fino all'ingresso degli stessi nelle aule di appartenenza.

Articolo 3. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE/REFEZIONE

L'intervallo/ricreazione/refezione fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

Tutti i docenti in servizio sono tenuti alla vigilanza degli studenti durante gli intervalli.

I collaboratori scolastici durante gli intervalli vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. I collaboratori scolastici, per intervenire in caso di eventuali necessità (ad es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, previa comunicazione ad altro collaboratore o docente responsabile.

Articolo 4. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

La dimissione degli alunni dalla scuola ha luogo, ordinatamente, al termine delle lezioni. La vigilanza all'uscita dell'edificio è garantita dal docente in servizio che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, gli insegnanti avranno cura di far rispettare l'uscita ordinata evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni, indirizzando gli stessi verso i varchi individuati.

Al termine delle lezioni, i bambini saranno affidati all'uscita solo ai genitori oppure a coloro ai quali i genitori facciano delega per iscritto (da consegnare in duplice copia in segreteria), solo se maggiorenni e muniti di documento di identità (*Regolamento di Circolo, art. 30, co. 6*).

Articolo 5. VIGILANZA SUGLI STUDENTI “BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sugli alunni “bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Articolo 6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – ALTRA SEDE E VICEVERSA

Durante il tragitto scuola – altra sede, e viceversa la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti accompagnatori.

Articolo 7. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore per ogni alunno diversamente abile (docente di sostegno). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Articolo 8.1 MALORE O INFORTUNIO DEGLI ALUNNI, PRESTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO

- In caso di malore o di infortunio durante l'orario scolastico vanno sempre avvertiti al più presto i familiari dell'alunno, ai quali spetta qualsiasi decisione in merito. - Le famiglie sono pertanto tenute a fornire un recapito telefonico a cui far riferimento in caso di malore o di infortunio, in modo da essere sempre reperibili. - Nei casi in cui necessiti un intervento medico urgente e i familiari siano comunque irreperibili, occorre far riferimento alla più vicina struttura di pronto soccorso del S.S.N. mediante trasporto in ambulanza (telefonare al 118). - In

seguito a qualunque tipo di infortunio, i docenti dovranno presentare, tempestivamente e comunque nell'arco della giornata scolastica, dettagliata denuncia da consegnare in segreteria. - Ogni locale a particolare rischio di infortunio, è dotato di cassetta di Primo Soccorso. - In caso di infortunio l'insegnante affida l'alunno all'addetto al Primo Soccorso, il quale valuta la gravità della situazione e in relazione a ciò, pone in essere gli interventi più idonei, che possono andare dal semplice lavaggio con acqua, disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali, al ricovero urgente al pronto soccorso. In quest'ultima evenienza si deve chiedere l'intervento dell'ambulanza. Salvo i casi di malesseri leggeri, i genitori degli alunni devono essere prontamente avvisati.

In caso di fratture dei denti si prega di attenersi alle seguenti norme di comportamento: a) recuperare il dente o il frammento di dente limitando la manipolazione allo stretto necessario; b) riporlo immediatamente in un contenitore riempito di soluzione fisiologica reperibile nell'armadietto dei medicinali o, in mancanza di questa, nel latte o nell'acqua (non disinfettare, poiché questa operazione potrebbe danneggiare i tessuti); c) fare in modo che l'alunno sia condotto al pronto soccorso portando con sé i frammenti di dente o il dente intero, conservati nel modo descritto sopra. È indispensabile che le prime cure siano praticate entro due ore dall'incidente. Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al servizio di emergenza sanitaria che risponde al numero telefonico 118. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto indicato nell'Appendice B del Regolamento di Circolo.

Articolo 8.2 FARMACI A SCUOLA – Si rimanda alla Sezione 7, art. 74 del Regolamento di Circolo.

La relativa modulistica è reperibile sul sito scolastico al seguente link: <https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/documento/modulistica-per-somministrazione-farmaci-salvavita-e-indispensabili/>

Articolo 9. AUTORIZZAZIONI E LIBERATORIE

È fatto divieto di richiedere ai genitori speciali autorizzazioni, in gergo definite “liberatorie”, che si sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti ad attività o situazioni che non assicurino la vigilanza degli allievi. Dette “liberatorie” non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell'Istituzione Scolastica, ma costituiscono, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Esse, infatti, si risolvono in un'implicita ammissione dell'omessa vigilanza degli alunni. Si ritiene, inoltre necessario disporre che da oggi non dovranno essere inviate comunicazioni ai genitori, o a qualsivoglia soggetto esterno che non siano state espressamente autorizzate dalla Scrivente. (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) – Si rimanda alla sezione “Informativa GDPR” presente sul sito www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it.

DISPOSIZIONI FINALI

Tutti gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di appartenenza, nelle situazioni di rischio o conflitto tra alunni. L'ingresso alla scuola non è consentito a personale estraneo. Eventuali deroghe saranno autorizzate dalla Dirigente. L'ingresso è consentito al pubblico che si reca agli uffici di segreteria e a personale con competenze specifiche che venga invitato a svolgere una particolare attività. In questo caso i docenti dovranno formulare una domanda scritta alla D.S., specificando le motivazioni didattiche in base alle quali si richiede lo specifico intervento. Durante le lezioni che prevedono la presenza di esperti esterni le responsabilità civili e penali, come per l'attività curricolare, ricadono sull'insegnante tenuto alla presenza. Per quanto riguarda i doveri professionali dei docenti qui non espressamente richiamati, si fa riferimento alle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle disposizioni legislative che ogni docente è tenuto a conoscere. Si ricorda che i docenti sono altresì tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto previsto dal codice di comportamento riportato nel vigente contratto, affisso all'albo e pubblicato sul sito web.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Gilda Esposito

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa